



TRIBUNALE DI ORISTANO

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2026, visti gli atti dei procedimenti esecutivi R.G.E. n. 74/2017 (cui è riunita R.G.E. n. 38/2020) e R.G.E. n. 29/2023, promossi entrambi contro [REDACTED] e aventi ad oggetto i medesimi beni immobili siti in Bosa (lotto 1, foglio 37, part. 938 sub. 17; lotto 2, foglio 37, part. 792 sub. 6), esaminate le memorie delle parti,

premesse

che la procedura R.G.E. 74/2017, dichiarata estinta con ordinanza del 9 agosto 2022, è stata riassunta dal [REDACTED] il 14 ottobre 2025 a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 142/2025 che ha accolto il reclamo ex art. 630 c.p.c.;

che [REDACTED], creditrice procedente nella R.G.E. 29/2023, ha eccepito l'estinzione delle procedure ministeriali per tardività della riassunzione, per inefficacia originaria della procedura 74/2017 e per mancato deposito della documentazione ipocatastale nella procedura 38/2020;

ritenuto

quanto alla tempestività della riassunzione: l'art. 627 c.p.c. non è applicabile al reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione, trattandosi di rimedio diverso dall'opposizione esecutiva; trova pertanto applicazione l'art. 297 c.p.c., il quale fa decorrere il termine trimestrale dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla sua comunicazione; la sentenza n. 142/2025, depositata il 14 aprile 2025, è passata in giudicato il 14 ottobre 2025; la riassunzione ministeriale, depositata in pari data, è dunque tempestiva;

quanto all'inefficacia della procedura 74/2017: la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera *ipso iure* ai sensi dell'art. 686 c.p.c. al momento in cui il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva; la sentenza della Corte dei Conti n. 104/2017/R fu comunicata a [REDACTED] il 4 luglio 2017, quando era pienamente esecutiva, perfezionando in quel momento la conversione; la successiva notifica dell'appello da parte della debitrice (27 luglio 2017) ha determinato la sospensione *ex lege* del titolo ma non ha travolto la conversione già operata né gli atti esecutivi già compiuti; del resto, la stessa Corte d'Appello di Cagliari nella sentenza n. 142/2025 ha presupposto la validità della procedura 74/2017, revocandone l'estinzione e disponendone la prosecuzione;

quanto alla documentazione ipocatastale della procedura 38/2020: l'eccezione è infondata in fatto, risultando depositata dal [REDACTED] il 3 dicembre 2021;

quanto alla riunione: avendo entrambe le procedure ad oggetto i medesimi beni della medesima debitrice, sussiste l'obbligo di riunione ai sensi degli artt. 561 e 273 c.p.c.; la procedura 29/2023, successiva nel tempo, va riunita alla procedura 74/2017, cronologicamente anteriore; a seguito della riunione l'esecuzione prosegue in un unico processo, nel quale confluiscono le attività istruttorie già compiute in ciascuna procedura, ivi compresa la CTU di stima depositata nella procedura 29/2023;

P.Q.M.



rigetta le eccezioni di estinzione e inefficacia sollevate da [REDACTED];

dispone la riunione della procedura R.G.E. 29/2023 alla R.G.E. 74/2017 (cui è già riunita la R.G.E. 38/2020); conferma il professionista delegato Avv. Giuseppe Contini e il custode giudiziario già nominati quali ausiliari del processo esecutivo unificato; dispone che il professionista delegato prosegua con le operazioni di vendita.

Si comunichi a tutte le parti e agli ausiliari.

Oristano, 22 maggio 2026

Il Giudice dell'Esecuzione

dott. Andrea Bonetti

